

STATUTO

GIO.CARE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA
MADONNA DEL PANTANO 72B

Numero REA: NA - 1054388

Codice fiscale: 09746731216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del Repertorio N.214		
S T A T U T O		
TITOLO I) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO		
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE. E' costituita una So-		
cietà Cooperativa a mutualità prevalente, nel		
rispetto dei criteri stabiliti dagli artt.2512,		
2513 e 2514 del Codice Civile, denominata:		
"GIO.CARE Società Cooperativa".		
La Cooperativa può svolgere la propria attività		
anche con terzi, in misura non prevalente ri-		
spetto all'apporto dei soci.		
ARTICOLO 2 - SEDE. La Cooperativa ha sede nel		
comune di Giugliano in Campania (NA) .		
L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in		
Italia che all'estero, succursali, dipendenze,		
filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresen-		
tanze che abbiano carattere di sedi secondarie,		
ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito		
del Comune sopra indicato.		
ARTICOLO 3 - DURATA. La durata della Cooperativa		
è fissata fino al 31 dicembre 2050 .		
ARTICOLO 3/bis - NORMATIVA GENERALE. Alla Coope-		
rativa si applicano le disposizioni previste nel		
presente statuto e nei relativi regolamenti at-		
tuativi, quelle contenute nel Titolo VI° del Co-		

	dice Civile nonchè, in quanto compatibili, ai	
	sensi dell'art.2519, ultimo comma, Cod.Civ.,	
	quelle previste dal Titolo V° del medesimo Codi-	
	ce, in materia di società a responsabilità limi-	
	tata. Qualora, ai sensi di legge, la Cooperativa	
	dovesse essere disciplinata dalle disposizioni	
	in materia di società per azioni, dovranno esse-	
	re adottate le necessarie modifiche al presente	
	Statuto.	
	ARTICOLO 4 - FINALITA' - SCOPO - OGGETTO SOCIA-	
	LE. La Cooperativa non ha finalità speculative	
	ed intende far partecipi i Soci dei benefici	
	della mutualità e della cooperazione, ispirando-	
	si ai principi della libera e spontanea coopera-	
	zione, alla cui diffusione ed affermazione e'	
	impegnata. Essa ha lo scopo di ricercare e ga-	
	rantire continuità di occupazione per i propri	
	soci alle migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali; pertanto, avvalendosi ove	
	necessario di personale all'uopo abilitato e	
	previo rilascio delle opportune autorizzazioni	
	amministrative, propone il seguente oggetto so-	
	ciale:	
	- la gestione di servizi territoriali di assi-	
	stenza socio sanitaria ed educativi (consultori,	

	centri di salute mentale, di servizi di riabili-	
	tazione, centri di trattamento delle dipendenze,	
	centri aggregativi per problematiche inerenti ai	
	minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed	
	immigrati, profughi ed esuli politici nonchè i-	
	nerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla don-	
	na e alla famiglia);	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza	
	residenziale e semi residenziale: gestione di	
	centri di aggregazione e socializzazione, centri	
	di ascolto, centri anti violenza, centri diurni	
	e/o notturni per anziani, minori, donne, disabi-	
	li fisici, psichici e sensoriali, immigrati,	
	soggetti con dipendenze, di comunità alloggio,	
	case-famiglia, gruppi appartamento, strutture	
	residenziali in genere sia di natura sociale che	
	sanitaria a favore di soggetti svantaggiati, mi-	
	nori, donne in difficoltà, disabili, malati psi-	
	chici, mamme con figli, anziani, immigrati;	
	- la gestione ed organizzazione di case di cura,	
	cliniche e centri specializzati;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli al-	
	tri asilo nido, ludoteche servizi di informazio-	
	ne, orientamento, formazione per emigranti);	
	- la gestione di servizi di disponibilità opera-	

	tiva (call center) per enti, sia pubblici che	
	privati, finalizzati a telesoccorso e teleassi-	
	stenza, tele compagnia e tele medicina;	
	- la gestione di attività volte alla pratica di	
	attività sportive per lo sviluppo armonico del-	
	l'organismo e trattamenti rieducativi, corretti-	
	vi e riabilitativi;	
	- la gestione e l'organizzazione di servizi di	
	assistenza scolastica (di base, specialistica, e	
	di integrazione scolastica) ai soggetti portato-	
	ri di handicap e soggetti svantaggiati e servizi	
	di trasporto scolastico ed extra scolastico	
	(presso centri e strutture riabilitative), com-	
	preso quello rivolto alle fasce deboli, servizi	
	di ambulanza;	
	- la promozione e la gestione di attività ri-	
	creative e sportive a favore delle fasce deboli,	
	all'aperto e/o in palestra, piscine o altre	
	strutture idonee, con possibilità di impiantare	
	tali strutture ex novo; la gestione di centri	
	diurni ed altre strutture con carattere ludico e	
	animativo e finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per	
	il tempo libero (vacanze per minori ed adole-	
	scenti, campi estivi), la cultura ed il turismo	

	sociale;	
	- l'attività di formazione e di consulenza inerenti all'attività della società;	
	- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;	
	- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed auto finanziati e per conto terzi (regione, provincia e comune);	
	- l'attività di formazione ed aggiornamento di insegnanti e personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado;	
	- la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;	
	- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali e di fattorie sociali;	
	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica e nei limiti di legge.	

	La cooperativa potrà inoltre, nei limiti stabi-	
	liti dalla normativa, espletare le attività con-	
	nesse utili al raggiungimento dello scopo mutua-	
	listico, in particolare attività di servizi alle	
	persone volti a migliorare e garantire una mag-	
	giore fruibilità della vita ed alleviare situa-	
	zioni di svantaggio, attraverso l'offerta tra	
	gli altri dei seguenti servizi:	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazio-	
	ne ed animazione della comunità locale entro cui	
	opera, al fine di rendere più consapevole e di-	
	sponibile all'attenzione ed all'accoglienza del-	
	le persone in stato di bisogno ed aperta alle	
	problematiche riguardanti il disagio giovanile,	
	i minori a rischio, i tossicodipendenti, gli	
	handicappati, gli alcolisti, gli anziani, i con-	
	dannati ammessi alle misure alternative alla de-	
	tenzione, nonchè attuare, sia direttamente sia	
	indirettamente, iniziative di informazione e di	
	sensibilizzazione dei cittadini e degli enti	
	pubblici e privati sui processi dell'inclusione	
	sociale; stimolare l'attività di promozione e di	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti, nonchè di studio	

	e progettazione di interventi di prevenzione so-	
	ciale nel campo del disagio giovanile e dell'e-	
	marginazione.	
	La cooperativa inoltre, ai sensi dell'art.1,	
	comma 1 lettera b) della l.381/1991, ha per og-	
	getto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel	
	campo:	
	- della gestione mense pubbliche e private, pre-	
	parazione pasti, centri cottura, servizio tra-	
	sporto e consegna pasti;	
	- l'attività di gestione di imprese turistiche,	
	di strutture recettive ed annessi servizi turi-	
	stici quali alberghi, agriturismo, hotels, vil-	
	laggi, residence, campeggi, strutture congres-	
	suali, parchi a tema di divertimento, stabili-	
	menti termali e balneari, strutture sportive,	
	ricreative e per il tempo libero;	
	- la gestione in proprio e per conto terzi di	
	attività culturali, turistiche ed artistiche con	
	l'organizzazione e gestione di congressi, mo-	
	stre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi	
	culturali ed artistici, anche solo attraverso la	
	fornitura delle attrezzature necessarie, con re-	
	lativo servizio di accoglienza, catering, infor-	
	mazione e vendita di biglietti;	

	- la gestione di servizi hostess ed interpreta-	
	riato;	
	- l'attività di manutenzione di aree pubbliche e	
	private di aree verdi, diserbo meccanico e spaz-	
	zamento;	
	- l'attività di gestione dei lavori di sistema-	
	zione agraria e forestale, di progettazione, di	
	impianto e manutenzione di verde pubblico e pri-	
	vato, di produzione e commercializzazione di	
	prodotti ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in	
	genere;	
	- la gestione di giardini pubblici e privati con	
	raccolta trasporto e smaltimento degli scarti	
	della potatu-	
	ra;	
	- l'affissione di manifesti, campagne pubblici-	
	tarie e volantinaggio, anche attraverso il no-	
	leggio di vettori pubblicitari mobili e statici;	
	- la gestione di attività di facchinaggio, par-	
	cheggio, portierato e custodia;	
	- la gestione e manutenzione di spiagge, aree	
	protette, oasi ecologiche e laghi;	
	- la gestione di aree pic-nic;	
	- l'attività di emergenza e di protezione della	
	flora, della fauna avicola, terricola e montana	

	e della protezione civile;	
	- l'attività di gestione, manutenzione e sorve-	
	glianza di aree storiche, architettoniche, e ar-	
	cheologiche e di musei;	
	- la gestione dei servizi degli ausiliari dei	
	rifiuti; il servizio di spazzamento e lavaggio	
	sia manuale che meccanico di aree urbane con re-	
	lativo servizio di trasporto raccolta e smalti-	
	mento dei rifiuti;	
	- la gestione di servizi cimiteriali, servizi di	
	esumazione, inumazioni, estumulazioni, tumula-	
	zioni, traslazioni e servizi di luci perpetue;	
	- la raccolta, anche differenziata, nonché il	
	trasporto, lo smaltimento e la rimozione di ri-	
	fiuti solidi urbani, liquidi e speciali, ai sen-	
	si di quanto previsto dal d.p.r. 10 settembre	
	1982 n.915 e successive modifiche ed integrazio-	
	ni; la pulizia di strade e sottosuoli;	
	- l'attività di spurgo di pozzetti e caditoie	
	stradali, di pozzi neri ed artesiani, impianti	
	di depurazione e trattamento di acque e liquami.	
	La cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d appalto sia pubbliche che	
	private;	
	- assumere partecipazione in altre società aven-	

	ti scopo analogo od affine, con espressa esclu-	
	sione ai fini del collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e pri-	
	vati, assumere interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe o comunque accessorie	
	alla attività sociale;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell art. 2545-septies c.c.;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed or-	
	ganismi economici, consortili e fidejussori di-	
	retti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti	
	bancari ed operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine	
	a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti	
	gli atti e concludere le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale,	
	commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale, nel ri-	
	spetto della normativa in tema di attività ri-	
	servate ad iscritti in collegi, ordini o albi	
	professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione si servi-	

	zi sociali a domanda collettiva con particolare	
	riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate	
	ed emarginate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indi-	
	cati la cooperativa sociale e' altresì impegnata	
	ad integrare in modo permanente o secondo con-	
	tingenti opportunità la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte:	
	- con esclusione espressa delle attività di cui	
	al d.lgs.1 settembre 1993 n.385 e di cui alla	
	legge 2 gennaio 1991 n.1 e successive modifica-	
	zioni, e comunque nel rispetto della normativa	
	vigente in materia; nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni ri-	
	servate per il cui esercizio e' richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi e comunque	
	gli incarichi saranno espletati da professioni-	
	sti iscritti negli appositi albi previsti dai	
	vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano	
	in materia che ne presupponga l'appartenenza. La	
	cooperativa può ricevere prestiti da soci, fina-	

	lizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito re-	
	golamento approvato dall'assemblea sociale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la	
	Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni	
	accessorie, connesse e strumentali ed usufruire	
	di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie e	
	finanziarie previste dalla legislazione regiona-	
	le, nazionale e comunitaria.	
	ARTICOLO 5 - DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei	
	soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	TITOLO II) - CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO	
	BILANCIO - UTILI	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE. Il capitale sociale della	
	società è variabile ed è formato dai conferimen-	
	ti effettuati dai Soci ordinari ed è rappresen-	
	tato da quote del valore nominale pari a venti-	
	cinque (25,00) Euro cadauna.	
	ARTICOLO 7 - PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio	
	della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale;	
	- dalla riserva legale;	

	- dalla eventuale riserva da sovrapprezzo delle	
	quote;	
	- dalle riserve straordinarie;	
	- da tutte le riserve costituite dalla assemblea	
	o previste dalla Legge.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO. L'e-	
	sercizio sociale va dal primo gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'organo amministrativo redigerà il bi-	
	lancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà esse-	
	re approvato entro centoventi giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale o entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto bilancio consolida-	
	to ovvero lo richiedano particolari esigenze	
	della società.	
	UTILI. L'assemblea che approva il bilancio deli-	
	bera sulla destinazione degli eventuali utili	
	annuali e costituirà la riserva legale nella	
	misura come per legge; ne destinerà parte, nel-	
	la misura come per legge, al Fondo mutualistico.	
	Ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile,	
	comma 1, viene sancito:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni	

	postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci coopera-	
	tori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i	
	soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	RISTORNI. L'assemblea, in sede di approvazione	
	del bilancio, può deliberare sulla destinazione	
	del Ristorno nel rispetto delle vigenti disposi-	
	zioni di legge; in ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai Soci va effettuata in proporzione	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualisti-	
	ci. Nella deliberazione di distribuzione dei ri-	
	storni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle	
	facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.2545	
	sexies del Codice Civile.	

	TITOLO III) - SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI. Il numero dei soci non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle	
	vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Possono acquistare la qualità di socio coloro	
	che sono in condizione di contribuire al conse-	
	guimento dell'oggetto sociale avendone interesse	
	e precisamente coloro che posseggano i seguenti	
	requisiti:	
	- i lavoratori e i tecnici, nelle misure consen-	
	tite dalla Legge, le cui capacità lavorative	
	siano confacenti al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti	
	esercitano imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	ARTICOLO 10 - AMMISSIONE. Chiunque intenda dive-	
	nire socio deve presentare domanda scritta alla	
	società, inviata per raccomandata A/R o con con-	
	segna diretta e ritiro della relativa ricevuta,	
	nella quale siano riportati:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, re-	
	sidenza, codice fiscale, se persona fisica; ra-	
	gione sociale o denominazione, sede legale, data	
	e luogo di costituzione e dati relativi all'i-	

	scrizione presso il Registro delle imprese com-	
	petente, se persona giuridica;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle	
	competenze di cui si è in possesso;	
	c) se società, la giustificazione dei poteri e	
	la qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sotto-	
	scrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione del presente Statuto;	
	f) la dichiarazione espressa di accettazione	
	della clausola arbitrale di cui al presente Sta-	
	tuto.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla	
	domanda con provvedimento di accoglimento che	
	verrà comunicato all'interessato ed annotato nel	
	Libro dei Soci ovvero con provvedimento di ri-	
	getto che, motivato, sarà comunicato entro ses-	
	santa giorni dalla sua adozione all'interessato.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione di rigetto l'interessato può chiede-	
	re che sull'istanza di ammissione si pronunzi	
	l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti	
	stabiliti dall'organo amministrativo sia per le	

	quote che per le spese di istruzione della do-	
	manda di ammissione, sia, infine, ove esistente,	
	del sovrapprezzo.	
	ARTICOLO 11 - MORTE DEL SOCIO. In caso di morte	
	del socio gli eredi hanno diritto alla liquida-	
	zione della quota. Tuttavia, al socio deceduto	
	possono sostituirsi nella qualità di socio, con-	
	servandone l'anzianità di adesione alla Coope-	
	rativa, gli eredi in possesso dei requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione. La sostituzione del	
	socio defunto non può aver luogo qualora, prima	
	della data del decesso, si siano verificate le	
	condizioni per la sua esclusione di diritto dal-	
	la Cooperativa o sia stato avviato il procedi-	
	mento di esclusione di cui al successivo art.13;	
	qualora esistano debiti scaduti del socio defun-	
	to nei confronti della Cooperativa, l'applica-	
	zione dei commi precedenti è subordinata alla	
	preventiva estinzione di tali debiti, per capi-	
	tale ed interessi.	
	ARTICOLO 12 - RECESSO. Ciascun socio può recede-	
	re dalla Cooperativa nei casi previsti dalla	
	Legge.	
	La domanda di recesso deve essere inviata alla	
	Cooperativa per raccomandata con avviso di rice-	

	vimento o con consegna diretta e ritiro della	
	relativa ricevuta, con l'indicazione delle moti-	
	vazioni per le quali la stessa viene presentata.	
	L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda	
	di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevi-	
	mento, valutando le motivazioni nella stessa ri-	
	portate ed assumendo la decisione meglio rispon-	
	dente al perseguimento dello scopo mutualistico	
	e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso	
	di rigetto, le relative motivazioni sono comu-	
	nicate immediatamente al richiedente, a cura	
	dell'organo amministrativo, per raccomandata con	
	avviso di ricevimento. La domanda di recesso, se	
	accolta, e' annotata nel Libro dei Soci a cura	
	dell'organo amministrativo ed ha effetto secon-	
	do quanto disposto dall'art.2532, terzo comma	
	del Codice Civile.	
	ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE. Il socio può essere e-	
	scluso nelle seguenti ipotesi:	
	a) perdita dei requisiti previsti per l'ammis-	
	sione alla Cooperativa;	
	b) non ottemperanza alle disposizioni dello Sta-	
	tuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni vali-	
	damente adottate dagli organi sociali e da ogni	
	atto stipulato con la Cooperativa;	

	c) non adempia puntualmente alle obbligazioni	
	assunte a qualunque titolo nei confronti della	
	Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in	
	parte, nel versamento degli importi dovuti, se	
	non possa documentare la reale impossibilità di	
	farvi fronte e purchè tale impossibilità sia	
	temporanea;	
	d) arrechi, in qualunque modo, danni materiali	
	alla Cooperativa o assuma iniziative o comporta-	
	menti pregiudizievoli per il conseguimento dello	
	scopo sociale;	
	e) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.	
	L'esclusione e' deliberata dall'organico ammini-	
	strativo dopo la comunicazione al socio, per	
	raccomandata con avviso di ricevimento, dei mo-	
	tivi che possono comportarne l'esclusione dalla	
	Cooperativa, con l'assegnazione di un termine,	
	non inferiore a quindici giorni e non superiore	
	a trenta giorni, per formulare le proprie osser-	
	vazioni o per sanare le proprie inadempienze. La	
	delibera di esclusione e' comunicata al socio,	
	per raccomandata con avviso di ricevimento, dal-	
	l'organo amministrativo, che ne cura l'annota-	
	zione nel Libro dei Soci, dalla cui data l'e-	
	sclusione ha effetto.	

	ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.	Nelle i-
	potesi di morte, recesso od esclusione del so-	
	cio, la liquidazione della quota sociale versata	
	ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in	
	cui la cessazione del rapporto sociale ha effet-	
	to.	
	La liquidazione è effettuata entro centottanta	
	giorni dalla data di approvazione del bilancio	
	da parte dell'Assemblea; decorso tale termine,	
	fruttano a favore del socio o dei suoi eredi gli	
	interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme	
	liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivaler-	
	si per i crediti scaduti nei confronti del socio	
	deceduto, receduto od escluso. Il socio receduto	
	o escluso e gli eredi del socio deceduto rispon-	
	dono verso la Cooperativa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno effetto	
	o il decesso si è verificato.	
	TITOLO IV) - DECISIONE DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - COMPETENZA DEI SOCI.	I soci deci-
	dono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, nonchè sugli argomenti che	
	l'organo amministrativo ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale so-	

	ciale sottopongono alla loro approvazione.	
	ARTICOLO 16 - DECISIONI DEI SOCI. Le decisioni	
	dei soci sono adottate mediante metodo assem-	
	bleare.	
	TITOLO V) - ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE. L'assemblea e' con-	
	vocata dall'organo amministrativo, anche al di	
	fuori della sede della Cooperativa, con avviso	
	spedito, a mezzo fax o e-mail od ogni altro mez-	
	zo che assicuri la tempestiva informazione sugli	
	argomenti da trattare, ai soci presso il domici-	
	lio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indi-	
	cati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare ed, eventual-	
	mente, una data ulteriore di seconda convocazio-	
	ne per il caso in cui nell'adunanza prevista in	
	prima convocazione l'assemblea non risultasse	
	legalmente costituita. Anche in assenza delle	
	formalità di cui sopra, la deliberazione si in-	
	tende adottata quando alla riunione parteci- pi l'intero capitale, e l'intero Organo Amministra-	
	tivo e quello di Controllo, se vi sia, siano presenti e informati e nessuno si opponga alla	

	trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE. Hanno diritto di	
	intervenire in assemblea i soci che, alla data	
	della stessa, risultino iscritti nel Libro dei	
	Soci da almeno tre mesi dalla data di convoca-	
	zione, che siano in regola con i versamenti do-	
	vuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei	
	confronti dei quali non sia stato avviato il	
	procedimento di esclusione di cui all'articolo	
	13 del presente Statuto.	
	ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONI. Ciascun socio coo-	
	peratore, anche persona giuridica, ha diritto ad	
	un voto, qualunque sia il valore della quota	
	posseduta. Ogni socio che abbia diritto di in-	
	tervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
	da altro socio per delega scritta, la quale deve	
	essere conservata agli atti della società.	
	Si applicano le limitazioni previste	
	dell'art.2372 del Codice Civile.	
	In PRIMA CONVOCAZIONE l'assemblea è validamen-	
	te costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale socia-	
	le e delibera a maggioranza assoluta.	
	In SECONDA CONVOCAZIONE si considera validamente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci pre-	

	senti.	
	L'assemblea, sia in prima che in seconda convo-	
	cazione, delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti presenti.	
	TITOLO VI) - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 20 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO. La so-	
	cietà è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a cinque membri, a	
	scelta dell'assemblea che li nomina.	
	Gli Amministratori, sono nominati per la prima	
	volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'assemblea. Gli amministratori sono scelti	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Essi durano in carica tre esercizi e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, il cui Presi-	
	dente è scelto dai membri stessi, qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci all'atto della nomina,	
	è normalmente convocato e funziona rispettando	
	il sistema della collegialità piena. Esso si	
	riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte	
	le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	

	rio o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	due terzi dei suoi membri. Il Consiglio è convo-	
	cato dal Presidente a mezzo fax o e-mail od ogni	
	altro mezzo inviato a ciascun Amministratore e	
	ai componenti dell'organo di controllo, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima della stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente	
	costituito, anche in mancanza delle suddette	
	formalità, qualora siano presenti tutti i suoi	
	componenti e, se vi sia, tutto l'organo di con-	
	trollo. Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei membri in carica.	
	Il verbale della riunione deve essere trascrit-	
	to, senza indugio, nel Libro delle Decisioni de-	
	gli Amministratori e comunicato all'Organo di	
	Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli Consiglieri, dele-	
	gando loro i necessari poteri. In particolare è	
	fatto espresso divieto di delegare le materie	
	indicate dall'articolo 2381 del Codice Civile,	
	nonchè i poteri in materia di ammissione, reces-	
	so od esclusione dei soci e le decisioni che in-	

	cidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 21 - POTERI. L'Organo Amministrativo ha	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione, ferme restando le competenze ri-	
	servate alla decisione dei soci e quanto previ-	
	sto dal presente Statuto.	
	L'Organo Amministrativo inoltre decide in merito	
	all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con	
	l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528	
	del Codice Civile; è autorizzato ad acquistare o	
	rimborsare le quote sociali nei limiti del-	
	l'art.2529 Cod.Civ. e con l'osservanza di tutti	
	gli obblighi e le cautele del medesimo derivanti	
	e dalle norme ivi richiamate; ha i poteri con-	
	cernenti il recesso dei soci stabiliti dal-	
	l'art.2532 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - PRESIDENZA. L'Assemblea dei soci è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in caso di assenza o impedimento	
	di questi, dalla persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente	
	constatare e far constare la regolarità della	
	costituzione, di accertare l'identità dei pre-	
	senti e la loro legittimazione, di regolare lo	
	svolgimento della seduta e di accertare i risul-	

	tati delle votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un segretario desi-	
	gnato dalla maggioranza degli intervenuti o da	
	un notaio, nei casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA. La rappresentanza	
	della Cooperativa è conferita al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 24 - COMPENSO. I soci possono delibera-	
	re un compenso per gli amministratori nella mi-	
	sura e nei modi che riterranno opportuni.	
	Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO. I soci, qua-	
	lora lo ritengano opportuno o quando si verifi-	
	chino le condizioni previste dalla legge, nomi-	
	nano l'Organo di controllo.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.	
	ARTICOLO 26 - La società si scioglie per le cau-	
	se previste dall'art.2545 - duodecies del Codice	
	Civile.	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi	
	causa allo scioglimento della Cooperativa, l'as-	
	semblea determinerà le modalità della liquida-	
	zione e nominerà uno o più liquidatori, anche	
	non soci, determinandone i poteri, anche di rap-	

	presentanza.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto come per legge.	
	ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualsiasi	
	controversia insorgente tra i soci ovvero tra i	
	soci e la Cooperativa sull'interpretazione ed e-	
	secuzione del presente Statuto che abbia ad og-	
	getto diritti disponibili, è devoluta alla com-	
	petenza di un Collegio Arbitrale, composto da	
	tre membri nominati, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Or-	
	dine dei Commercialisti del luogo dove ha sede	
	la società o, comunque, da un soggetto estraneo	
	alla Cooperativa.	
	Il procedimento arbitrale viene regolato dagli	
	artt.34, 35 e 36 del D.Lgs. n.5/2003.	
	ARTICOLO 28 - RINVIO. Per tutto quanto non e-	
	spressamente contemplato nel presente statuto,	
	si fa riferimento ai patti espressi nei regola-	
	menti previsti dalla Legge, alle norme del Tito-	
	lo VI° del Libro V° del Codice Civile ed, in	
	quanto compatibili, alle norme previste dalla	
	legge per la società a responsabilità limitata	
	ed alle disposizioni contenute nelle altre leggi	
	vigenti.	

29 di 29